



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 22/06/2026

OGGETTO:

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e' riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Jacopo MAUTINO	Presidente	X	
Martino ZUCCO-CHINA'	Sindaco	X	
Marina VITTONI	Vice Sindaco	X	
Roberto GALLO-PECCA	Assessore	X	
Alessia CUFFIA	Assessore	X	
Sandra PONCHIA	Assessore	X	
Giacomo MEAGLIA	Consigliere	X	
Francesca BEVACQUA detta Bev	Consigliere	X	
Claudio MICHELA	Consigliere	X	
Alessandro ANEDDA	Consigliere		X
Giuliana PAGLIA	Consigliere	X	
Luan HOXHA detto Luan	Consigliere	X	
Helen GHIRMU	Consigliere	X	
Riccardo CERRANO	Consigliere	X	
Silvia Alda DONETTI	Consigliere	X	
Fabrizio BERTOT	Consigliere	X	
Lara SCHIALVINO	Consigliere	X	
Totale:		16	1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Paolo DEVECCHI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Si dà atto che la discussione sul punto è riportata all'interno della deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 22/06/2026 avente ad oggetto "*Adesione alla rottamazione quinquies – applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione - agenzia delle entrate riscossione - della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.*"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni;
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;

- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire il mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso la riduzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- eliminare i crediti vetusti e di difficile esazione in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Dato atto che il Comune di Rivarolo Canavese ha affidato in data 10/02/2022, al Concessionario della Riscossione, di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ABACO S.p.A., la riscossione coattiva delle proprie entrate, la cui gestione continua per la lavorazione delle partite dove la procedura non si è ancora conclusa;

Rilevata, la presenza di carichi pendenti affidati al Concessionario ABACO S.p.A. relativi alle seguenti entrate:

- Imposta municipale propria (IMU)/ Imposta comunale sugli immobili (ICI)
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- Tassa sui rifiuti (TARI)/ Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA)

derivanti dai seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune di Rivarolo Canavese, divenuti esecutivi;
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune di Rivarolo Canavese;

corrispondenti a crediti che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione.

Esaminata la relazione redatta dal Responsabile del Settore Tributi e dal Responsabile del Settore Finanziario, dalla quale emerge l'opportunità per l'Ente di adottare la definizione agevolata;

Esaminata la proposta di *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199”* che si compone di n. 8 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- Art.1: Oggetto del regolamento
- Art. 2: Oggetto della definizione agevolata
- Art. 3: Procedura per la definizione agevolata
- Art. 4: Effetti della dichiarazione
- Art. 5: Versamento degli importi dovuti
- Art. 6: Perfezionamento della definizione agevolata
- Art. 7: Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- Art. 8: Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti nei carichi pendenti affidati al Concessionario della Riscossione, di cui all'art. 52, comma 5,

lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Visti

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinqies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Richiamato l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione economico-finanziaria rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate;

Dato atto del parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Tributi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 12.06.2026;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/00;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con n. 14 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bertot, Schialvino) espressi mediante votazione palese dai 16 consiglieri presenti e 14 votanti.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. Di approvare il *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199”* composto di n. 8 articoli, riportato in allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante (Allegato 1);

4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Rivarolo Canavese;
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di Rivarolo Canavese ABACO S.p.A., che gestirà la procedura di definizione agevolata dei debiti, predisponendo la modulistica e la massima diffusione all'iniziativa;
6. Di demandare il Responsabile delle entrate l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari all'avvio della procedura;
7. Di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Successivamente, con n. 14 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bertot, Schialvino) espressi mediante votazione palese dai 16 consiglieri presenti e 14 votanti

DELIBERA

di dichiarare, attesa l'urgenza derivante dalla necessità di consentire nel più breve tempo possibile ai debitori la possibilità di aderire alla definizione agevolata, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine;

Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Jacopo MAUTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. Paolo DEVECCHI
